



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante *“Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”*;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”*;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo*

1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 06/4/2021, contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito, Commissari straordinari) con nota del 6 maggio 2021, protocollo prot. CS/052021/001, acquisita il 10 maggio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/48936, con cui, a seguito della richiesta ricevuta dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) con nota Dir. 245 del 4 maggio 2021 e rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, è stata chiesta l'attivazione della Conferenza di Servizi ex articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi previsti dalle prescrizioni n. UA10 (*Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA*), n. UA11, punto 4 (*emissioni Selenio scarico IAI*) e n. 16.o) – 42 – 49 (*interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6*) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, tutte con scadenza prevista al 30 giugno 2021, e differimento richiesto per completarne l'attuazione:

- al 31 gennaio 2022 per la prescrizione n. UA10;
- al 30 aprile 2022 per la prescrizione n. UA11, punto 4;
- al 31 gennaio 2022 per la prescrizione n. 16 o) – 42- 49;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente con riferimento alla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili al permanere dell'emergenza Covid-19;

RITENUTO che qualunque determinazione in ordine al differimento dei termini in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi, attraverso l'acquisizione anche del parere della Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTO il verbale, trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/66251 del 18 giugno 2021, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 16 giugno 2021, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

CONSIDERATO il parere n. 276 del 14 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota protocollo n. CTVA/3087 del 15 giugno 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64514, in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. UA10 (*Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ritenendo che *“il differimento proposto non comporta maggiori impatti ambientali significativi e negativi, alla condizione, da meglio definirsi da parte di ISPRA e della Commissione AIA anche secondo criteri di fattibilità tecnica, che vengano smaltite come rifiuti le acque accumulate nelle vasche, costituite da quelle di prima pioggia drenate dall'area PCA e da quelle di prima e di seconda pioggia raccolte nelle aree IRF e SEA”*; il menzionato parere n. 276/2021 è stato illustrato dalla medesima Commissione in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO il parere n. 277 del 14 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota protocollo n. CTVA/3088 del 15 giugno 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64513, in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. UA11, punto 4 (*emissioni Selenio scarico IAI*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ritenendo che *“il differimento al 30 aprile 2022 del termine fissato per la prescrizione non comporti impatti negativi e significativi”*; il menzionato parere n. 277/2021 è stato illustrato dalla medesima Commissione in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO il parere n. 275 del 14 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota protocollo n. CTVA/3086 del 15 giugno 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64511, in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, esprimendo *“parere negativo alla richiesta di differimento del termine del 30 giugno 2021 per l'ottemperanza dalla prescrizione n.16.o) – 42 – 49”*; il menzionato parere n. 275/2021 è stato illustrato dalla medesima Commissione in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO il Decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020, con cui sono stati modificati i tempi di realizzazione degli interventi previsti sulle batterie nn. 7-8 (prescrizione n. 16.m)-42-49), alla precisa condizione riportata all'articolo 4, comma 5, che prevede che *“il Gestore deve garantire il rispetto del termine del 30 giugno 2021 previsto [dal DPCM del 2017] per la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della batteria n. 12, attualmente in esercizio:*

- *costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;*
- *rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;*
- *installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;*
- *miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA”*.

CONSIDERATO che il Gestore ha prestato acquiescenza al Decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020 anche in relazione alla predetta specifica condizione, rispetto alla quale la nuova istanza di differimento risulta contraddittoria oltre che priva di ogni documentata riconducibilità alla causa di forza maggiore di cui all'articolo 5, comma 2 del DPCM 29 settembre 2017;

PRESO ATTO che la Conferenza, nella riunione del 16 giugno 2021, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alla richiesta di differimento del termine previsto per la realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UA10 (*Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, registrato il dissenso espresso dal Comune di Taranto, non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento, ha deciso di accogliere la richiesta di differimento nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. si prescrive al Gestore di smaltire, nelle more del completamento del collegamento con l'impianto di depurazione, come rifiuti le acque accumulate nelle vasche, costituite da quelle di prima pioggia drenate dall'area PCA e da quelle di prima e di seconda pioggia raccolte nelle aree IRF e SEA;
2. si prescrive al Gestore di riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, contenente il relativo cronoprogramma con adeguato livello di dettaglio; tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione;
3. si prescrive al Gestore di presentare in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, prevista entro il 23/02/2023, gli esiti della campagna di monitoraggio di 12 mesi, volta a determinare sia le quantità delle acque raccolte che la composizione delle stesse, e uno studio di fattibilità per il riutilizzo delle acque medesime;

PRESO ATTO che la Conferenza, nella riunione del 16 giugno 2021, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alla richiesta di differimento del termine previsto per la realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UA11-punto 4 (*emissioni Selenio scarico IAI*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ha constatato la difformità di posizioni espresse, tale da non consentire di individuare allo stato una posizione prevalente delle Amministrazioni titolate ad esprimersi, sia pure considerate le condizioni discusse e di seguito riportate:

1. si prescrive al Gestore, a partire dal mese di luglio e fino al 30 aprile 2022, di effettuare mensilmente, ai fini conoscitivi e con le modalità previste dalla norma, campagne di monitoraggio di 10 giorni delle emissioni di Selenio allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio della cokeria (scarico IAI);
2. si prescrive al Gestore di riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, contenente il relativo cronoprogramma con adeguato livello di dettaglio; tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17;

PRESO ATTO che la Conferenza, nella riunione del 16 giugno 2021, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alla richiesta di differimento del termine previsto per la realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (*interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6*), ha ritenuto non accoglibile la richiesta di differimento e, pertanto, che il Gestore, per garantire il rispetto delle condizioni già in essere, debba mettere fuori produzione la batteria entro il termine del 30 giugno 2021 previsto per l'adeguamento. L'entrata in esercizio della batteria n. 12 potrà avvenire solo previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi di adeguamento della batteria medesima previsti in conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO l'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che “*All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni*

partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”;

CONSIDERATO che, in merito alla richiesta di differimento della prescrizione n. UA11-punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, la difformità di posizioni espresse in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2016 delle Amministrazioni titolate ad esprimersi non ha consentito di individuare una chiara posizione prevalente delle stesse Amministrazioni;

CONSIDERATO che il rappresentante della Regione Puglia, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 16 giugno 2021, richiamando la nota del 16 giugno 2021, protocollo 9324, recante in allegato la nota di Arpa Puglia del 16 giugno 2021, protocollo 43973, acquisita, peraltro, in sede di riunione, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64921, e allegata al verbale della riunione stessa, ha espresso parere contrario al differimento del termine previsto per l'attuazione della prescrizione n. UA11-punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, tenuto conto di quanto riportato nella nota di ARPA Puglia, secondo cui *“le attività di controllo dell’Agenzia e gli autocontrolli del Gestore relativi a settembre 2020 mostravano ampie evidenze che la concentrazione di selenio allo scarico 1AI superava abbondantemente il limite di 0.03 mg/l”;*

PRESO ATTO che dal verbale risulta che, in sede di Conferenza di servizi del 16 giugno 2021, il rappresentante del Gestore, con riferimento alla prescrizione n. UA11-punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ha chiarito che *“Fermo restando che l’impianto di trattamento previsto dalla prescrizione sarà effettuato nei tempi richiesti, ossia entro il 30/4/2022, lo studio presentato ha solo l’obiettivo di dimostrare che la concessione della proroga non determinerebbe effetti negativi sull’ambiente”*, e che, in relazione a quanto affermato dalla Regione Puglia, *“risulta non corretto riferire verifiche di superamenti rispetto a valori limite non ancora in vigore”;*

CONSIDERATO che il rappresentante della Provincia di Taranto, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021, ha espresso parere contrario al differimento del termine previsto per l'attuazione della prescrizione n. UA11, punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ritenendo che *“la realizzazione dell’impianto debba essere effettuata in tempi inferiori rispetto a quelli richiesti”*, non adducendo motivazioni tecniche e condizioni per il superamento del medesimo parere, quale l'indicazione di una minore tempistica;

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Taranto, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021, ha espresso parere contrario al differimento del termine previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. UA10 (Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA), n. UA11, punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) e n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento;

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Statte, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021, ha espresso parere favorevole al differimento del termine previsto per l'attuazione della prescrizione n. UA11, punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) del Piano ambientale

di cui al DPCM 29 settembre 2017, alle condizioni indicate dalle Commissioni ministeriali nel corso della riunione della Conferenza;

PRESO ATTO della scadenza del termine del 30 giugno 2021 previsto per la realizzazione degli interventi di cui alle prescrizioni n. UA10 (*Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA*), n. UA11, punto 4 (*emissioni Selenio scarico IAI*) e n. 16.o) – 42 – 49 (*interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(Obblighi del soggetto Gestore)

1. Al fine di pervenire alla completa attuazione delle prescrizioni n. UA10 (*Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA*), n. UA11, punto 4 (*emissioni Selenio scarico IAI*) e n. 16.o) – 42 – 49 (*interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6*) del Piano ambientale dello stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, la società Acciaierie d'Italia S.p.A.(nel seguito Gestore), fermo restando il termine finale del 23 agosto 2023 previsto dall'art. 2, comma 2 del DPCM 29 settembre 2017, deve rispettare gli adempimenti di cui al presente decreto.

Articolo 2

(ID 90/11519- Prescrizione n. UA10: Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA)

1. Gli interventi previsti dalla prescrizione n. UA10 (*Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA*) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 devono essere realizzati nel rispetto della documentazione presentata con la nota del 6 maggio 2021, protocollo CS/052021/001, entro il termine del 31 gennaio 2022, nel rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate.

2. Il Gestore, nelle more del completamento del collegamento con l'impianto di depurazione, deve smaltire come rifiuti le acque accumulate nelle vasche, costituite da quelle di prima pioggia drenate dall'area PCA e da quelle di prima e di seconda pioggia raccolte nelle aree IRF e SEA.

3. Il Gestore deve riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, contenente il relativo cronoprogramma con adeguato livello di dettaglio; tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione.

4. Il Gestore deve presentare, in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, prevista entro il 23 febbraio 2023, gli esiti di una campagna di monitoraggio di 12 mesi, volta a determinare le quantità delle acque raccolte e trattate e la composizione delle stesse, nonché uno studio di fattibilità per il riutilizzo delle medesime acque.

Articolo 3

(ID 90/11519- Prescrizione n. UA11, punto 4: Emissioni selenio scarico IAI)

1. Gli interventi previsti dalla prescrizione n. UA11, punto 4 (*Emissioni Selenio scarico IAI*) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 devono essere realizzati nel rispetto della documentazione presentata con la nota del 6 maggio 2021, protocollo CS/052021/001, entro il termine del 30 aprile 2022, al fine di garantire il rispetto, a partire dal 1 febbraio 2022, del valore limite di emissione previsto, in allegato II al DPCM 29 settembre 2021, per le emissioni di selenio allo scarico IAI, e nel rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate.

2. Il Gestore, a partire dal mese di luglio 2021 e fino al 30 aprile 2022, deve effettuare mensilmente, ai fini conoscitivi e con le modalità previste dalla norma, campagne di monitoraggio di 10 giorni delle emissioni di selenio allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio della cokeria (scarico IAI).

3. Il Gestore deve riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, contenente il relativo cronoprogramma con adeguato livello di dettaglio; tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17.

Articolo 4

(ID 90/11519- Prescrizione n. 16.o) – 42 – 49: interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6)

1. Il Gestore deve rispettare il termine del 30 giugno 2021 previsto dal DPCM 29 settembre 2017 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6).
2. Il Gestore, ove decorra inutilmente il termine riportato al comma 1 senza la completa attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria n. 12 e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni.
3. L'entrata in esercizio della batteria n. 12 potrà avvenire solo previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi di adeguamento previsti dal DPCM del 29 settembre 2017 e di seguito riportati:
 - a) costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite polveri di 25 g/t coke;
 - b) rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
 - c) installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
 - d) miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

Roberto Cingolani